

REGOLAMENTO CONSORTILE

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento è approvato ai sensi dell'art. 19 dello statuto di Comieco – Consorzio nazionale per il recupero ed il riciclo degli imballaggi a base cellulosica (di seguito "il Consorzio"), al fine di dare attuazione allo Statuto ed assicurare il migliore funzionamento del Consorzio.

2. Ove non diversamente specificato, nel presente regolamento trovano applicazione i termini e le definizioni contenute nello Statuto del Consorzio.

Art. 2 - Adesione al Consorzio

1. Per aderire al Consorzio, l'impresa interessata deve inviare apposita domanda, corredata delle informazioni richieste dal Consiglio di Amministrazione e rese pubbliche sul sito web del Consorzio.

2. La domanda può essere presentata:

- (a) direttamente dall'impresa interessata;
- (b) attraverso l'associazione imprenditoriale di categoria cui l'impresa aderisce. In tale ultimo caso trovano applicazione le disposizioni contenute all'art. 13 del presente regolamento.

3. Il Consiglio di Amministrazione si pronuncia sulla domanda alla prima riunione utile.

4. La decisione del Consiglio di Amministrazione è comunicata all'impresa richiedente. L'eventuale rigetto della domanda deve essere debitamente motivato.

5. Contestualmente all'accoglimento della domanda il Consiglio di Amministrazione determina in via provvisoria la quota di partecipazione spettante al nuovo consorziato, nonché la somma che il consorziato è tenuto a versare al fondo consortile ai sensi dell'art. 6 dello Statuto. Nel caso degli Utilizzatori, nonché dei "Riciclatori e/o Recuperatori lettere l), n), o)", trova applicazione quanto previsto al successivo art. 6, comma 2, ultimo periodo.

6. Possono aderire al Consorzio, nella veste di soci simpatizzanti, anche enti ed associazioni che perseguono scopi compatibili con i presupposti normativi per la costituzione del Consorzio e con l'oggetto sociale delle imprese indicate all'art. 2 dello Statuto consortile. I soci simpatizzanti non hanno diritto all'attribuzione di quote di partecipazione al Consorzio, né esprimono voti nelle assemblee del Consorzio, se non nella veste di delegati dei consorziati indicati al citato art. 3 dello Statuto.

Art. 3 - Consorziati che svolgono più attività

1. Nell'ipotesi in cui un consorziato, in ragione dell'attività imprenditoriale svolta, sia suscettibile di essere ricompreso in due o più categorie di consorziati, quali indicate all'art. 2, commi 1 e/o 2, dello Statuto, la categoria di appartenenza viene individuata dal Consiglio di Amministrazione sulla base dell'attività che, a fronte di specifica e idonea documentazione, risulti contribuire nella misura

maggiore al fatturato annuo realizzato da quel consorziato, tenendo altresì conto, a tal fine, del seguente criterio di priorità: produttori, trasformatori, riciclatori e/o recuperatori, utilizzatori, salva l'ipotesi contemplata al comma seguente. Quanto precede trova altresì applicazione nel caso in cui un consorziato sia suscettibile di essere ricompreso in entrambe le sottocategorie di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) dello Statuto.

2. Il consorziato che svolga anche attività corrispondente a quella di Utilizzatore ai sensi dell'art. 2, comma 2, dello Statuto ha la facoltà di scegliere la categoria di appartenenza al Consorzio. La scelta viene comunicata al Consorzio in occasione della presentazione della domanda di adesione.

3. La categoria di appartenenza al Consorzio, quale determinata ai sensi dei precedenti commi, non può essere modificata prima del decorso di due anni. In deroga a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il passaggio del consorziato ad altra categoria consortile anche prima del decorso di due anni, a fronte di eventi straordinari, da valutarsi con delibera motivata.

Art. 4 - Produttori ed importatori di materiali e di imballaggi compositi

1. Partecipano al Consorzio anche le imprese:

- (a) produttrici o importatrici di materiali di imballaggio compositi, il cui materiale prevalente sia costituito da fibre cellulosiche;
- (b) produttrici o importatrici di imballaggi compositi, il cui materiale prevalente sia costituito da fibre cellulosiche.

2. Ai fini di quanto precede, la prevalenza del materiale a base di fibre cellulosiche viene valutata sulla base del peso, con riferimento alla misura in cui esso contribuisce alla funzione principale dell'imballaggio.

3. Fermo quanto precede, il Consiglio di Amministrazione può definire le modalità per consentire la partecipazione al Consorzio anche di produttori ed importatori di materiali di imballaggi e/o di imballaggi compositi, il cui materiale prevalente non sia costituito da fibre di cellulosa.

Art. 5- Ripartizione delle quote di partecipazione al Consorzio.

1. Ai fini della determinazione delle quote, come disciplinata dall'art. 4 dello Statuto, per le categorie dei Produttori e dei Trasformatori si fa riferimento alle fatture emesse; per la categoria degli Utilizzatori si fa riferimento alle fatture ricevute ed emesse, in modo da determinare le quantità di imballaggi a base cellulosica assoggettate al Contributo Ambientale Conai. Per i "Riciclatori e/o Recuperatori lettere l), n), o)", laddove il MUD non contenga i dati necessari, il criterio per determinare le quote spettanti alla singola impresa viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

2. Ferma restando la ripartizione delle quote tra le categorie di consorziati prevista dall'art. 4 dello Statuto, in caso di ammissione di un nuovo consorziato si procede alla corrispondente proporzionale riduzione delle quote di partecipazione degli altri consorziati nell'ambito della medesima categoria.

3. In caso di recesso o esclusione di un consorziato si procede al corrispondente proporzionale incremento delle quote di partecipazione degli altri consorziati nell'ambito della medesima categoria.

4. Le disposizioni contenute ai precedenti commi 2 e 3 trovano applicazione anche con riferimento alla suddivisione delle quote nell'ambito della categoria dei Riciclatori e/o Recuperatori, quale prevista all'art. 2, comma 1), lett. c) dello Statuto.

5. Ai fini della ripartizione delle quote, i Consorziati sono tenuti a fornire le informazioni richieste dal Consiglio di amministrazione ai sensi del successivo art. 14, comma 2, nonché a sottoporsi ai controlli eventualmente disposti ai sensi del medesimo articolo.

Art. 6 - Delibere in ordine alla ripartizione delle quote di partecipazione al Consorzio.

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera la ripartizione delle quote di partecipazione con riferimento alla fine di ciascun esercizio, nonché in occasione di ogni Assemblea consortile.

2. Contestualmente alla delibera relativa alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione determina altresì le somme che i singoli consorziati sono tenuti a versare al Consorzio, o che hanno titolo per ricevere dal Consorzio medesimo, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto (Fondo consortile). In sede di prima applicazione del presente regolamento, il Consiglio di Amministrazione può deliberare di richiedere il pagamento di un importo forfettario alle imprese che abbiano aderito al Consorzio nella categoria degli Utilizzatori, nonché alle imprese che vi abbiano aderito nella sottocategoria dei "Riciclatori e/o Recuperatori lettere l), n), o)".

3. La ripartizione delle quote di partecipazione, quale effettuata dal Consiglio di Amministrazione, viene successivamente sottoposta all'Assemblea, per essere approvata come prima delibera di ciascuna seduta. L'Assemblea, nel caso in cui non approvi la ripartizione proposta dal Consiglio di amministrazione, è tenuta a deliberare contestualmente una diversa ripartizione. In ogni caso, fino a quando l'Assemblea non deliberi la ripartizione delle quote, resta efficace la ripartizione effettuata dal Consiglio di amministrazione.

4. La ripartizione delle quote di partecipazione, quale risulta dalla delibera assembleare, viene trascritta per esteso nel verbale dell'Assemblea.

Art. 7 - Modalità di funzionamento dell'Assemblea

1. Prima dell'inizio dell'assemblea ciascun consorziato è tenuto a ritirare dal Presidente, o da persona da questi indicata, il proprio biglietto di ammissione, con l'indicazione delle quote di partecipazione ad esso assegnate, secondo la ripartizione stabilita dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente art. 6.

2. Sulla base dei biglietti di ammissione ritirati, il Presidente accerta la validità della costituzione dell'Assemblea ed individua le maggioranze richieste per

l'adozione delle deliberazioni indicate all'ordine del giorno. Il quorum deliberativo è determinato con riferimento al numero dei presenti all'apertura di ciascuna votazione.

3. Le modalità di espressione, rilevazione e computo di voti, eventualmente anche mediante l'utilizzo di sistemi elettronici, sono stabilite dal Presidente.

4. Ciascun consorziato esprime un numero di voti pari al numero delle quote di partecipazione ad esso assegnate.

5. Il verbale dell'Assemblea è redatto dal segretario nominato dal Presidente o, in caso di Assemblea straordinaria, dal notaio a tal fine incaricato dal Presidente. Il segretario o il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia ed avvalersi, con il consenso del Presidente, di apparecchi di registrazione audio/video per fornire supporto alla verbalizzazione.

6. Il verbale dell'Assemblea riporta direttamente o in allegato:

- (a) il testo delle deliberazioni poste in votazione;
- (b) la sintesi degli interventi e delle risposte fornite, su richiesta;
- (c) l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega ed il numero dei voti spettanti a ciascun partecipante;
- (d) l'esito delle votazioni con indicazione nominativa dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, con il relativo numero di voti espressi.

Art. 8 - Elezione del Consiglio di Amministrazione

1. Alla scadenza del mandato il Consiglio di Amministrazione provvede alla convocazione dell'Assemblea ordinaria per l'elezione dei componenti del nuovo Consiglio di amministrazione, in coincidenza con la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio.

2. La convocazione dell'Assemblea prevista al comma precedente contiene l'invito a presentare le candidature per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza dei consorziati.

3. Le candidature devono essere presentate al Consorzio, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e restano depositate presso la sede del Consorzio, unitamente alle sottoscrizioni dei presentatori, affinché possano prenderne visione tutti i consorziati e gli altri soggetti legittimati a proporre le candidature. Il Presidente può disporre la pubblicazione delle candidature pervenute sul sito web del Consorzio.

4. Ciascuna candidatura deve specificamente indicare la riconducibilità del candidato a una delle categorie e/o sottocategorie previste all'art. 2, commi 1 e 2, dello Statuto. Ogni candidato può concorrere all'elezione per una sola categoria e/o sottocategoria. Unitamente a ciascuna candidatura deve essere depositata, a pena di nullità, la dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

5. Sulla base delle candidature presentate si procede, a cura del Presidente, alla formazione delle liste dei candidati in numero corrispondente alle categorie

e/o sottocategorie di appartenenza dei consorziati, quali indicate all'art. 2, commi 1 e 2, dello Statuto, in maniera tale che ciascuna lista comprenda tutte le candidature presentate per la corrispondente categoria e/o sottocategoria di consorziati; non è ammessa più di una lista per ciascuna categoria e/o sottocategoria di consorziati come definiti agli artt. 2 e 12 dello Statuto.

6. Nel caso in cui non venga presentata alcuna candidatura per una data categoria e/o sottocategoria di consorziati, nessun consigliere può essere eletto in rappresentanza di quella categoria e/o sottocategoria di consorziati.

7. Ciascun consorziato vota solo per i candidati della lista riferibile alla propria categoria e/o sottocategoria di appartenenza, e può esprimere un numero di preferenze non superiore al numero di consiglieri spettanti alla propria categoria e/o sottocategoria di appartenenza.

8. Vengono proclamati eletti i candidati che – nell'ambito di ciascuna lista – hanno ottenuto il maggior numero di voti validi, fino a concorrenza del numero di consiglieri che lo Statuto attribuisce a quella data categoria e/o sottocategoria di consorziati. In caso di parità prevale il candidato più anziano di età.

9. La prima convocazione del nuovo Consiglio di Amministrazione è effettuata dal consigliere più anziano.

Art. 9– Funzionamento del Consiglio di amministrazione.

1. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano, in qualità di invitati permanenti, le tre Associazioni maggiormente rappresentative delle imprese aderenti al Consorzio che appartengano alle categorie dei Produttori, dei Trasformatori e dei "Riciclatori e/o Recuperatori lettera m" di cui all'art. 2 comma 1). L'Associazione partecipa in persona del suo legale rappresentante o del direttore o di un responsabile della struttura organizzativa, appositamente delegato. Al fine di assicurare il necessario coordinamento con il Conai il Consiglio di Amministrazione può deliberare di invitare i rappresentanti della filiera cartaria alle riunioni dello stesso. Può, inoltre, deliberare di invitare i Past President e, su richiesta della associazione maggiormente rappresentativa della sottocategoria "Riciclatori e/o Recuperatori lettera m", può deliberare di invitare in modo permanente un ulteriore rappresentante.

2. Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'istituzione di gruppi di lavoro su tematiche specifiche. I gruppi di lavoro così istituiti svolgono funzioni consultive e preparatorie rispetto al Consiglio di amministrazione. Ai gruppi partecipano componenti del Consiglio di amministrazione e rappresentanti delle Associazioni imprenditoriali di riferimento. La partecipazione di soggetti terzi deve essere espressamente autorizzata dal Consiglio di amministrazione.

3. Su proposta congiunta del Presidente e del Vicepresidente, il Consiglio di Amministrazione può deliberare la costituzione di un comitato ristretto di massimo 4 componenti, inclusi i proponenti, individuati tra i componenti del

Consiglio di Amministrazione. Detto Comitato svolge funzioni preparatorie rispetto alle attività del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 Accesso alle informazioni consortili da parte dei consiglieri di amministrazione.

1. I componenti del Consiglio di amministrazione possono richiedere di accedere alle informazioni ed ai documenti consortili. Tali richieste possono essere presentate durante le sedute del Consiglio di amministrazione o dei gruppi di lavoro di cui il richiedente faccia parte; altrimenti possono essere presentate al di fuori delle sedute attraverso i normali mezzi di comunicazione.

2. Le richieste devono essere ragionevolmente ed adeguatamente motivate con riferimento all'esercizio della funzione di consigliere di amministrazione (ad esempio, con riferimento ai punti all'ordine del giorno della seduta consiliare; in relazione alle tematiche da dibattere nell'ambito dei gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio di amministrazione; per motivazioni comunque inerenti all'attività consiliare).

3. Le richieste di informazione hanno come destinatario il Presidente. Esse non possono essere indirizzate direttamente alla struttura consortile né ai dipendenti del Consorzio, incluso il direttore generale.

4. Spetta al Presidente evadere le richieste ricevute, secondo le modalità che egli ritiene volta per volta più opportune per soddisfare il diritto di informazione del richiedente. In tutti i casi dubbi, il Presidente può sottoporre la questione al Consiglio di amministrazione, così come il consigliere richiedente – se insoddisfatto del riscontro del Presidente – può investire della questione il medesimo Consiglio.

5. La richiesta può essere soddisfatta oralmente, oppure attraverso l'accesso alla documentazione consortile o l'invio al consigliere della documentazione medesima. Quest'ultima modalità, così come l'estrazione di copia della documentazione consortile, può essere soggetta a limitazioni in ragione di esigenze di riservatezza del Consorzio, di consorziati o di terzi, così come per altre motivazioni che devono essere indicate dal Presidente o dal Consiglio di amministrazione.

6. L'accesso alle informazioni ed ai documenti consortili può essere effettuato solo ed unicamente dal consigliere richiedente in prima persona, con esclusione di sostituti e/o con l'accompagnamento di terze persone.

7. Nell'evadere le richieste ricevute, il Presidente si attiene ai principi di parità di trattamento dei consiglieri, facendo quindi in modo che tutti i consiglieri abbiano accesso alle stesse informazioni che hanno formato oggetto della richiesta del singolo consigliere.

8. Qualora il Presidente ritenga di affidare ai dipendenti del Consorzio l'evadere di una specifica richiesta, è tenuto ad emanare apposite istruzioni

operative, tali da escludere – nei limiti del possibile – ogni discrezionalità dei dipendenti nel dare riscontro alla richiesta.

9. L'accesso alle informazioni deve essere temperato con la considerazione di altri interessi rilevanti, quali – a titolo puramente esemplificativo – quelli disciplinati dalle norme in tema di protezione dei dati personali e/o in tema di concorrenza. Per l'effetto:

- (a) le informazioni relative ai rapporti tra Comieco ed i convenzionati con riguardo all'attuazione dell'Accordo Quadro ANCI-Conai ed accordi conseguenti possono essere rese disponibili in forma disaggregata a livello provinciale, altrimenti solo in forma aggregata;
- (b) le informazioni relative ai rapporti di lavoro in essere tra Comieco ed i rispettivi dipendenti possono essere rese disponibili solo in forma aggregata, e comunque idonea a preservare le esigenze di riservatezza del singolo dipendente;
- (c) le informazioni relative ai rapporti economici in essere tra il Consorzio e singoli consorziati, specificamente identificati, possono essere rese accessibili solo con il consenso scritto del consorzio interessato, ad eccezione di quelle informazioni che siano idonee ad attestare situazioni di morosità del consorzio medesimo maturate da oltre 45 giorni.

Art. 11 - Elezione del Collegio sindacale

1. Alla scadenza del mandato il Consiglio di Amministrazione provvede alla convocazione dell'Assemblea ordinaria per l'elezione dei componenti del nuovo Collegio sindacale, in coincidenza con la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo. In vista di tale convocazione il Consiglio di Amministrazione provvede a richiedere in tempo utile ai Ministeri le designazioni di cui all'art. 15, comma 1, dello Statuto.

2. La convocazione dell'Assemblea prevista al comma precedente contiene l'invito a presentare le candidature per l'elezione dei componenti del Collegio sindacale di spettanza dei consorziati.

3. Le candidature devono essere presentate al Consorzio, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e restano depositate presso la sede del Consorzio, unitamente alle sottoscrizioni dei presentatori, affinché possano prenderne visione tutti i consorziati e gli altri soggetti legittimati a proporre le candidature. Il Presidente può disporre la pubblicazione delle candidature pervenute sul sito web del Consorzio.

4. Ciascuna candidatura deve specificamente indicare, a pena di nullità, l'iscrizione del candidato al registro dei revisori contabili, nonché contenere la dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

5. Sulla base delle candidature presentate si procede, a cura del Presidente, alla formazione di un'unica lista di candidati. Qualora il numero di candidature

suscettibili di essere sottoposte ad approvazione assembleare risultati inferiore al numero dei sindaci effettivi e supplenti che l'Assemblea può eleggere, il Presidente è tenuto a segnalare immediatamente tale circostanza agli organi di vigilanza previsti all'art. 24 dello Statuto.

6. Vengono proclamati sindaci effettivi coloro che ottengono il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di sindaci effettivi che, in base allo Statuto, vengono eletti dall'Assemblea; vengono altresì proclamati sindaci supplenti coloro che seguono immediatamente in graduatoria, fino a concorrenza del numero di sindaci supplenti che, in base allo Statuto, l'Assemblea è chiamata ad eleggere.

Vengono proclamati altresì, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera b), dello Statuto, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente designati dai Ministeri competenti in ossequio dell'art. 15, comma 1, dello Statuto, le cui designazioni siano state ricevute dal Consorzio in tempo utile per la celebrazione della suddetta Assemblea. In tale caso i sindaci di nomina ministeriale iniziano il loro mandato dalla data della loro proclamazione in Assemblea unitamente ai sindaci eletti dai consorziati.

7. Qualora i Ministeri competenti non procedano entro i termini alle designazioni di cui all'art. 15, comma 1, dello Statuto o qualora tali designazioni non siano recapitate in tempo utile per la celebrazione dell'Assemblea di cui al comma 1 del presente articolo, l'Assemblea procede comunque all'elezione dei sindaci effettivi e supplenti di propria competenza ai sensi dello Statuto.

8. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la nomina di tre sindaci effettivi eletti dall'Assemblea. I Sindaci scadono ai sensi dell'art. 15, comma 2, dello Statuto e cessano dalla carica una volta che il Collegio Sindacale sia stato regolarmente ricostituito.

9. Ove le designazioni di cui all'art. 15, comma 1, dello Statuto siano recapitate in un tempo successivo all'Assemblea di cui al comma 1 del presente articolo, i Sindaci designati dai Ministeri competenti integrano il Collegio Sindacale a far data dal momento in cui il Consorzio riceve la comunicazione delle designazioni e cessano dall'incarico unitamente al Collegio del quale entrano a far parte.

10. Qualora un sindaco effettivo eletto dall'Assemblea cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, al suo posto subentra un sindaco supplente eletto dall'Assemblea, da scegliersi sulla base – nell'ordine – dei seguenti criteri: (i) colui/colei che ha raccolto il maggior numero di voti; (ii) la maggiore anzianità anagrafica. Qualora, prima della scadenza del mandato, cessi dalla carica il sindaco effettivo nominato dai Ministeri competenti, al suo posto subentra il sindaco supplente parimenti nominato dai Ministeri competenti.

11. In sede di prima applicazione dello Statuto Tipo pubblicato con decreto 23 novembre 2017 (Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2017) e del presente articolo 11 del Regolamento Consortile, il Collegio Sindacale in carica scade alla

data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020.

12. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le norme statutarie e regolamentari relative all'elezione del Consiglio di amministrazione.

Art. 12 - Libri sociali obbligatori

1. Oltre alle scritture ed ai libri obbligatori per legge, il Consorzio è tenuto a conservare:

- (a) il libro dei consorziati, sul quale vengono indicati la ditta, la ragione o denominazione sociale del consorziato, la data di ammissione al Consorzio, la categoria di appartenenza, la quota di partecipazione ed i versamenti a tale titolo eseguiti;
- (b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- (c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- (d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale.

2. Alla conservazione dei libri previsti alle lettere a); b); c) del precedente comma provvede il Consiglio di amministrazione; alla conservazione del libro previsto alla lettera d) del precedente comma provvede il Collegio sindacale.

3. Ciascun consorziato ha diritto di esaminare i libri previsti al precedente comma 1, lett. a) e b).

4. La società di revisione eventualmente incaricata del controllo contabile documenta l'attività svolta in un apposito libro tenuto presso la sede del Consorzio.

Art. 13 - Associazioni imprenditoriali di categoria.

1. La domanda di adesione al Consorzio può essere presentata, per conto delle singole imprese, dalle Associazioni rappresentative del settore imprenditoriale di riferimento. A tal fine il singolo soggetto è tenuto a conferire apposita procura all'Associazione; copia di tale procura viene conservata dal Consorzio. Le Associazioni forniscono al Consorzio i dati e le informazioni previsti per deliberare sulla richiesta di adesione.

2. L'adesione al Consorzio per il tramite delle Associazioni non esonera il consorziato dalla responsabilità per l'adempimento dei propri obblighi derivanti dalle norme di legge e/o statutarie e/o regolamentari.

3. Il singolo consorziato può conferire all'Associazione rappresentativa del proprio settore industriale di riferimento apposita delega per la partecipazione all'Assemblea del Consorzio. In questo caso non si applicano alle Associazioni le limitazioni previste in sede statutaria circa il numero delle deleghe.

4. La delega conferita all'Associazione può riguardare anche più assemblee, ma in nessun caso può avere una validità maggiore di tre anni. La delega è sempre revocabile da parte del consorziato.

5. Le deleghe conferite dai consorziati alle Associazioni di categoria per la rappresentanza in Assemblea rimangono depositate presso il Consorzio. Il

conferimento della delega autorizza l'Associazione a richiedere il rilascio del biglietto di ammissione all'Assemblea per conto del singolo consorziato.

6. Nel caso di conferimento della rappresentanza assembleare alle Associazioni imprenditoriali di categoria, queste attestano – sotto la propria responsabilità – l'autenticità della sottoscrizione delle deleghe da parte degli associati e la conformità all'originale delle copie eventualmente trasmesse. Il Consorzio può sempre verificare l'autenticità delle sottoscrizioni e chiedere la presentazione dell'originale della delega, non considerandola valida in caso di esito negativo della verifica e non consentendo il voto per delega in mancanza dell'originale.

7. L'Associazione partecipa all'assemblea in persona del suo legale rappresentante o mediante persona appositamente delegata da quest'ultimo. La delega del consorziato all'Associazione autorizza il rappresentante legale di quest'ultima a subdelegare a persona di sua fiducia il potere di partecipazione, di intervento e di voto all'assemblea del Consorzio.

8. In sede di Assemblea l'Associazione delegata esprime tanti voti quanti sono i voti spettanti ai consorziati che le hanno attribuito la delega; nel caso in cui i consorziati abbiano impartito indicazioni tra loro difformi in ordine alle deliberazioni da assumere, l'Associazione esprime i voti in conformità alle indicazioni ricevute.

Art. 14 - Vigilanza e controlli

1. Il Consiglio di Amministrazione vigila sull'osservanza delle norme di legge, statutarie e regolamentari da parte di tutti i consorziati e può svolgere i controlli che ritenga utili a tal fine.

2. Il Consiglio di Amministrazione può in qualunque momento richiedere per iscritto a ciascun consorziato chiarimenti ed informazioni, nonché l'invio di documentazione contabile ed amministrativa, per accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili. Il consorziato è tenuto a rispondere per iscritto alla richiesta del Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla ricezione della stessa.

3. Il mancato invio della risposta da parte del consorziato comporta l'irrogazione di sanzioni a norma del presente regolamento e può costituire motivo di esclusione dal Consorzio.

4. Il Consiglio d'amministrazione, può altresì disporre, dandone preventiva comunicazione scritta, controlli, verifiche e/o ispezioni presso l'impresa consorziata della durata massima di trenta giorni. L'impresa consente alle persone incaricate dal Consorzio di procedere, in orari di ufficio, a controlli, ispezioni dei propri libri contabili e di ogni altro documento o informazione commerciale e produttiva, funzionale all'accertamento degli obblighi indicati al precedente comma 1, e collabora con esse per consentire una rapida ed efficace esecuzione del controllo. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di affidare i controlli anche a soggetti estranei al Consorzio, assicurando la necessaria riservatezza nel rispetto della normativa vigente in materia.

5. I risultati dei controlli, delle verifiche e delle ispezioni effettuati ai sensi del precedente comma devono essere comunicati, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'impresa consorziata entro trenta giorni dal termine di esecuzione degli stessi.

6. Il consorziato, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma precedente, comunica al Consorzio, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di aver posto in essere quanto necessario all'adempimento degli obblighi consortili in relazione ai quali è risultato inadempiente, ovvero contesta in tutto o in parte i risultati del controllo, presentando a riguardo documenti e memorie difensivi. La mancata comunicazione entro il suddetto termine si considera quale accettazione dei risultati del controllo.

7. Gli atti e i documenti acquisiti in relazione all'attività di controllo sono custoditi con modalità tali da assicurarne la riservatezza, e sono trattati in conformità alla vigente disciplina normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 15 - Infrazioni e sanzioni.

1. Il Consiglio di Amministrazione accerta le infrazioni risultanti dalle violazioni di obblighi scaturenti dalla partecipazione al Consorzio e dalle deliberazioni degli organi consortili.

2. Fermo restando quanto previsto ai successivi commi, il ritardo del consorziato nel versamento di somme a qualsiasi titolo dovute al Consorzio comporta l'applicazione di un interesse moratorio pari a 5 punti superiori al tasso Euribor a 6 mesi, quale vigente al momento della scadenza del pagamento. La somma dovuta a titolo di interessi moratori è da considerarsi immediatamente esigibile, anche in assenza di costituzione in mora del debitore.

3. Il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio a contestare per iscritto al consorziato l'infrazione rilevata; contestualmente assegna al consorziato un congruo termine - comunque non inferiore a giorni trenta - per la presentazione di chiarimenti scritti.

4. Il Consiglio di amministrazione, qualora non riceva dal consorziato i chiarimenti, ovvero qualora li ritenga insufficienti ad escludere o giustificare l'infrazione rilevata, intima al consorziato il pagamento - a titolo di sanzione - di una somma non eccedente, nel massimo, euro 50.000 (cinquantamila). L'entità della somma è commisurata alla gravità dell'infrazione commessa.

5. La decisione del Consiglio di Amministrazione è comunicata senza indugio al consorziato. L'irrogazione della sanzione da parte del Consiglio di amministrazione sospende il consorziato dall'esercizio del diritto di voto in assemblea fino al pagamento della sanzione, ovvero fino all'eventuale riforma della decisione da parte dell'autorità competente; in ogni caso restano fermi gli obblighi scaturenti dalla partecipazione al Consorzio.

6. In caso di mancato pagamento della sanzione entro giorni trenta dalla comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione, o dall'eventuale

conferma da parte dell'autorità competente, il Consiglio di Amministrazione delibera l'esclusione del consorziato dal Consorzio.

7. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano in alcun modo l'attuazione delle delibere e/o l'esecuzione dei contratti che il Consorzio abbia adottato nello svolgimento della propria attività istituzionale. Per l'effetto, quindi, il Consorzio – attraverso i propri dipendenti – è legittimato ad applicare le citate delibere e/o i contratti, nella parte in cui sanzionano gli inadempimenti della controparte e/o prevedono interessi moratori.

Art. 16 - Amministrazione, finanza e contabilità.

1. Per le norme di amministrazione e finanza si fa riferimento alle procedure interne del Consorzio.

2. Le norme di contabilità sono quelle previste dal codice civile (con particolare riferimento alle disposizioni degli articoli 2214 e seguenti C.C. e alle richiamate disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti) e dai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano Contabilità.

Art. 17 - Marchio Comieco

1. L'utilizzo del marchio Comieco da parte dei consorziati è regolato dalle disposizioni contenute nell'all. 1 del presente regolamento.

2. La violazione di tali disposizioni viene sanzionata in conformità a quanto previsto nel presente regolamento.

Allegato 1 - Regolamento marchio di appartenenza a Comieco

Articolo 1

Marchio di appartenenza

Il marchio di appartenenza può essere utilizzato secondo quanto previsto dal presente Regolamento. Viene utilizzato il logo Comieco, con il codice progressivo attribuito al socio. Il marchio è di proprietà esclusiva di Comieco.

Articolo 2

Chi ne può fare uso

I produttori, gli importatori di imballaggi finiti e tutte le altre aziende comunque associate a Comieco (in regola con gli adempimenti richiesti dal Consorzio). Per i produttori italiani il marchio è applicabile solo se hanno acquistato materiale per imballaggio da aziende in regola con il D. lgs. 22/97 (iscritte al consorzio o che si sono organizzate autonomamente – da parte del venditore di materiali per imballaggio il simbolo di appartenenza al Consorzio in questo caso viene riportato in fattura).

Articolo 3

Uso del marchio

L'azienda che intende utilizzare il marchio di appartenenza deve essere associata a Comieco.

Articolo 4

Dove viene posto

Il marchio viene posto sull'imballaggio, sulla carta intestata, sui documenti contabili, ecc. a scelta dell'associato.

Articolo 5

Sanzioni

Vengono sanzionati da Comieco i seguenti comportamenti:

- a)** l'uso del marchio senza essere in regola con gli adempimenti richiesti dal Consorzio comporta la sospensione dell'utilizzo e sanzione amministrativa per l'associato. La sospensione avviene anche se da controllo risulta che le aziende fornitrici di materiale per l'imballaggio non risultano iscritte al Consorzio o comunque non in regola con il D. lgs. 22/97;
- b)** l'utilizzo del marchio da parte di non associati: comporta la denuncia presso l'autorità competente di uso indebito di un marchio registrato;

c) il mancato rispetto del presente Regolamento: comporta la sospensione dell'utilizzo e una sanzione amministrativa per l'associato.

Articolo 6

Colore e caratteri

Il marchio di appartenenza a Comieco come colori i pantoni 361 C, 354 C, 342 C e 431 C, i caratteri del logo Comieco sono Helvetica BQ light e Helvetica BQ bold Italic.

Sono consentite alle aziende socie leggere alterazioni del colore base del marchio e l'utilizzo di un carattere simile a quello previsto per l'inserimento del numero di codice socio, per esigenze di riproduzione, purchè

Risultino distinguibili il disegno e le diciture.

E' consentita la riproduzione in bianco e nero.

Con riferimento all'applicazione del marchio sull'imballaggio, è consentita la riproduzione dello stesso ad un solo colore in considerazione delle indicazioni di stampa del cliente, di vincoli tecnici o di opportunità di costo della fase di stampa.

Articolo 7

Controlli

Comieco effettuerà controlli sull'osservanza del presente Regolamento.